



*Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale del personale e degli affari generali

ORARIO DI LAVORO

Fase 2 del periodo di emergenza epidemiologica

Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti

Resta fermo che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fatta salva la presenza per assicurare le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro (Articolo 87 del decreto legge 18/2020 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27).

Allo stesso tempo è necessario incrementare l'erogazione dei servizi essenziali per gli utenti, con speciale riguardo per quelli relativi alle operazioni di motorizzazione, connotati da una domanda rigida e continuativa, per i quali va assicurato un migliore dimensionamento dell'offerta.

In relazione a quanto sopra va considerato che la riapertura su scala nazionale di diverse attività produttive di beni e servizi e le connesse attività dell'Amministrazione sono consentite purché siano osservate le misure idonee a tutela della salute indicate nei decreti e circolari del Ministero della salute e nelle Ordinanze regionali. Tra le misure idonee al contenimento e al contrasto del corona virus è prevista, in particolare, l'osservanza del distanziamento sociale al fine di evitare l'assembramento di persone.

Per riattivare i servizi fondamentali degli Uffici delle Direzioni Generali territoriali di questa Amministrazione e allo stesso tempo evitare il formarsi di assembramenti – sia di personale che di utenza – negli uffici, è necessario definire misure innanzitutto organizzative per la gestione degli spazi di lavoro e, per il restante periodo di emergenza legata al fenomeno epidemiologico, relative all'orario di lavoro, anche in parziale deroga a quanto previsto nella contrattazione nazionale e decentrata sull'orario di lavoro già definita.

Per tale ragione, oltre a mantenere ferma l'attività oraria flessibile, che potrà essere gestita dai singoli dirigenti, è necessario predisporre strategie tese a riattivare le attività fondamentali degli uffici ed allo stesso tempo corrispondere alle esigenze degli utenti sia in ordine alla conclusione del procedimento tecnico/amministrativo che li riguarda sia in ordine alla tutela della loro salute.

Del resto la gestione dell'orario di lavoro nella forma di lavoro agile semplificato ha già assunto necessariamente profili di flessibilità, incentrata sulla responsabilizzazione del dipendente, ed è stata altresì oggetto del recente Protocollo applicativo del 22 aprile 2020 con le OOSS che richiama la possibilità del lavoro agile frazionato al fine di tutelare e garantire la salute dei dipendenti pubblici.

Lo strumento principale per attuare quanto sopra descritto è la rimodulazione dei singoli accordi individuali di lavoro agile con i dipendenti, prevedendo la possibilità di svolgere in alcuni giorni

della settimana il regime di “lavoro agile” (senza possibilità di lavoro straordinario) ed in altri giorni il “lavoro in presenza” (nella modalità che veniva espletata prima dell’emergenza epidemiologica e con tutte le relative possibilità di lavoro straordinario).

Al fine di evitare assembramenti negli uffici e nello stesso tempo garantire lo svolgimento delle operazioni tecniche fuori sede (cosiddetto “conto privato”) l’orario di lavoro, nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 19,00, può essere articolato in presenza in ufficio o nelle ore mattutine o in quelle pomeridiane.

In relazione a tale articolazione dell’orario di lavoro, lo stesso può investire (nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 17 del CCNL) l’intero arco della giornata lavorativa e le operazioni tecniche fuori sede (“conto privato”) potranno essere svolte a seconda dei casi nella mattinata o nel pomeriggio e comunque essere conteggiate come lavoro straordinario.

Tale approccio non solo è compatibile con quanto già previsto dalla Legge n. 81/2017 (relativa alle modalità di svolgimento delle attività in regime di lavoro agile), ma è perfettamente aderente ai principi dettati dalla recente Direttiva n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

Nelle sole giornate di lavoro in presenza previste nell’accordo di lavoro agile, oltre all’eventuale lavoro straordinario (mattutino o pomeridiano) il personale maturerà il buono pasto secondo quanto già previsto dai relativi accordi nazionali o decentrati.